REGOLAMENTO

PER LA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

FRA

I CALZOLAI

FIRENZE
PER LA SOCIETA' TIPOGRAFICA
SOPRA LE LOGGE DEL GRANO

1848

INDICE

TITOLO I.

Scopo e composizione della Società

Art. 1. La Società di mutuo soccorso fra i calzolai ha lo scopo principale di sovvenire con prestazioni giornaliero in denaro gli esercenti l'arte del calzolaio, ogniqualvolta si trovino nella impossibilità di lavorare o di sorvegliare e dirigere i lavoranti a cagione di fisiche infermità.

2. La Società si compone di Soci ordinarj e di Soci onorarj.

TITOLO II.

Soci ordinarj

3. Sono ammessi a far parte della Società come Soci ordinarj tutti coloro, che esercitando il mestiere di calzolaio, in qualità di maestri capi di bottega, o come semplici lavoranti, siano di conosciuta onestà, abitualmente sani, e non minori in età di anni dodici.

4. Gli ammittendi saranno proposti da Soci ordinarj ed onorarj al Comitato Dirigente che ne delibererà l'accettazione a pluralità di voti per mezzo di squittinio segreto. Ogni ammittendo dovrà produrre la fede di nascita, anche occorrendo, ed un certificato di buona salute emesso da uno de'Medici addetti alla Società (v. Art. 100.)

5. Dovranno i Soci ordinarj avere dimora stabile in Firenze o nelle Parrocchie suburbane di S. Iacopino, Montughi, S. Marco Vecchio, S. Gervasio, S. Salvi, Ricorboli, S. Leonardo in Arcetri, S. Ilario, S. Vito, Monticelli, S. Maria al Pignone, lo che sarà comprovato occorrendo da certificati dei respettivi Parrochi e Gonfalonieri.

TITOLO III.

Soci onorarj

6. Oltre i Soci ordinarj la Società ha una classe di Soci onorarj nominati dal Comitato Dirigente a pluralità di voti sulla proposizione di uno o più de' suoi membri, e prescelti fra i benemeriti della patria specialmente per titoli di operosità cittadina.

7. Sono pure aggregati alla Società col titolo di Soci onorarj i Medici, Chirurghi e Farmacisti che le prestano i loro servigi secondo il disposto del presente Regolamento (v. Art. 91. e seg.)

8. I membri onorarj saranno invitati alle adunanze generali, e vi avranno voto consultivo. Quelli compresi nel Comitato Dirigente, i Soci visitatori, i Medici Chirurghi e Farmacisti in attività, emetteranno voto deliberativo al pari de' soci ordinarj. Riceveranno tutti un esemplare stampato del Rendiconto annuo di che all' Art. 58.

TITOLO IV.

Tasse Settimanali

9. Le tasse settimanali dovute dai Soci ordinarj sono fissate in crazie due per ciascun Socio che non abbia oltrepassata l' età di anni venti, in crazie tre pe' Soci in età dai venti ai trentacinque anni compiti, in crazie quattro pe' Soci dai trentacinque anni ai sessanta, in crazie sei per quelli maggiori d' anni sessanta.

10. La tassa aumenta dalle due alle tre, dalle tre alle quattro, e dalle quattro alle sei crazie, per quei Soci che non siano rimasti nelle prime tre categorie durante il lasso di tre anni per lo meno.

TITOLO V.

Largizioni de' Soci onorarj

11. Sarà in facoltà dei Soci onorarj di far versamenti sì periodici che per una o più volte a titolo di donazione, nella cassa sociale. Non saranno però in verun caso autorizzati a partecipare dei vantaggi offerti dalla Società ai suoi membri ordinarj.

TITOLO VI.

Diritti dei Soci ordinarj

12. Ogni Socio che si ammali o rimanga temporariamente inabilitato al lavoro, o alla direzione del respettivo traffico per qualche disgrazia che affligga il suo fisico, ha diritto ad una sovvenzione giornaliera che sarà di due Paoli.

13. Tal diritto non potrà essere esercitato se non tre mesi dopo l' ammissione, e dopo di aver fatti regolarmente dodici versamenti settimanali.

14. Una indisposizione che impedisca di lavorare per quattro giorni o meno, non sarà attendibile.

15. Nei casi di malattia la sovvenzione comincerà a decorrere dal quinto giorno della inabilitazione al lavoro, a giudizio del Medico.

16. Dopo sei mesi d'infermità la prestazione sovventiva diminuisce d'un terzo; dopo un anno è ridotta a metà, e prosegue in tal proporzione anche nei casi di cronicismo o d'impedimento irreparabile a lavorare, a dirigere lavori, ed a procurarsi in qualunque siasi maniera un onesto e sufficiente guadagno.

17. Durante la infermità il sovvenuto è dispensato dal pagare la tassa: in tale occasione, sia al principio sia dopo il termine della malattia, la settimana cominciata si considera come compiuta a favore della Società.

18. I Soci carcerati per debiti non sono tenuti al pagamento della tassa, ma ammalandosi durante la detensione, non hanno diritto ad essere sovvenuti; spirata questa, rientreranno nella Società alle stesse condizioni in cui si trovavano avanti l'arresto.

19. I condannati a pene correzionali sono dispensati come sopra dal pagamento della tassa settimanale dal dì della loro reclusione; ma potranno allo spirare della pena esser riammessi pagando successivamente in rate settimanali tutti gli arretrati, oltre le tasse ordinarie, salvo il disposto dell' Art. 10.

20. Gl' imputati detenuti in custodia sono equiparati ai detenuti per debiti.

21. I Soci che vadano soggetti alla capitis-diminuzione civile sia per prodigalità sia per interdizione, esercitano gli stessi diritti degli altri Soci, semprechè i loro legittimi rappresentanti proseguano a pagare le tasse regolarmente per conto loro.

TITOLO VII.

Decadenza

22. La morosità a quattro pagamenti fa decadere da ogni diritto il Socio che v'incorra: le somme già versate non sono da lui repetibili, e restano incorporate nei fondi sociali.

23. Quel Socio che sia debitore alla Società di versamenti in quantità inferiore a quella inducente decadenza, se si ammalerà, andrà soggetto a perdere sull'assegno giornaliero in sovvenzione, l'importare del detto suo debito, di che la cassa sociale s'indennizzerà.

24. Ogni Socio che per qualunque siasi causa cessi d'aver domicilio stabile nella città di Firenze e nelle Parrocchie suburbane di che all' Art. 5, o abbandoni l'arte del calzolaio per abbracciarne un' altra, perde ogni titolo ad ottenere sovvenzioni,

e non può esigere restituzione delle tasse pagate. Quando però un Socio assentatosi ritorni ad abitare in Città o nelle Parrocchie suburbane contemplate nel presente Regolamento, e voglia di nuovo essere ascritto alla Società, riacquista i diritti primitivi a somiglianza dei detenuti per debiti e de'coscritti (V. Art. 18. 30).

25. Coloro che senza uscire dal Circondario sovr'indicato passino ad abitare da una Parrocchia in un'altra, sono in obbligo di darne avviso alla Segreteria della Società, e finchè non lo abbiano fatto regolarmente, le loro domande di sussidio si considerano come non avvenute.

TITOLO VIII.

Radiazione

26. Sarà radiato dal ruolo de'Soci chiunque avendo commesso azioni riprovevoli, sia stato colpito da condanne a pene afflittive infamanti.

27. Parimente saranno radiati i recidivi condannati a pene correzionali.

TITOLO IX.

Cessazione delle sovvenzioni

28. Le sovvenzioni cessano in caso di morte, e nel giorno in cui il sussidiato sia dichiarato dal Medico della Società che lo avrà visitato per conto della medesima, ristabilito in salute in modo da poter tornare al lavoro.

29. Allorchè un sussidiato venga a morire, sarà concessa tutta in una volta alla famiglia di lui una prestazione equivalente a dieci giornate di sovvenzione media d'una Lira.

TITOLO X.

Restituzione delle tasse versate

30. Nei casi di arruolamento militare, comprovati regolarmente da documenti, sarà fatta restituzione al coscritto delle somme versate fino dalla sua ammissione, salva la ritensione a vantaggio della cassa sociale dell'importare di dodici versamenti. Nei casi d'arruolamento volontario, i Soci minori d'anni venti esigeranno nel modo sovr'accennato la restituzione delle somme da loro versate, i maggiori d'anni venti saranno parificati ai detenuti per debiti, a forma dell'Art. 18.

TITOLO XI.

Provvedimenti legali

31. L'importare delle sovvenzioni non va soggetto a sequestro.
32. Le sovvenzioni sono personali, dimodochè la Società non ne riconosce la cessione per alcun titolo.

TITOLO XII.

Rappresentanza della Società

33. La Società è rappresentata da un Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, e otto Consiglieri; tutti questi funzionarj formano un Comitato dirigente. Il loro ufficio è totalmente gratuito.

TITOLO XIII.

Presidente

34. Il Presidente è eletto a schede per mezzo di squittinio segreto a maggiorità dei convocati presenti, dai Soci ordinarj e dagli onorarj di che all'Art. 8.
35. Sta in uffizio per per tre anni, ma può esser riconfermato.
36. Presiede le adunanze generali e quelle del Comitato, apponendo la sua firma ai processi verbali approvati.
37. Incarica il Segretario di tutte le comunicazioni officiali bisognevoli, e le correda del suo visto.
38. Nei casi d'assenza o d'impedimento, sarà supplito dal Vice Presidente, e in mancanza di questo, dal più anziano fra i Consiglieri presenti, avuto riguardo nell'anzianità alla loro nomina ed elezione.
39. La nomina delle commissioni speciali spetta al Presidente, o a chi lo supplisce (V. Art. 71).

TITOLO XIV.

Vice-Presidente

40. Il Vice-presidente fa le veci del Presidente ogni qual volta esso sia impedito o assente, o gliene conferisca espressamente l'incarico. È eleggibile com'esso esclusivamente fra i Soci Onorarj.

TITOLO XV.

Segretario

41. Il Segretario redige i processi verbali delle adunanze generali e di quelle del Comitato, fa tutte le partecipazioni occorrenti, tenendone ricordo in un copia lettere, e le mette in corso vidimate dal Presidente, e munite del bollo della Società.

42. In caso d'assenza o d'impedimento, il Segretario può farsi supplire da uno de'componenti il Comitato a sua scelta.

43. Si vale del Custode Esattore in quanto concerne l' acquisto dei dati e delle informazioni per la conservazione e rettificazione delle note de'Socj ordinarj ed onorarj, e per la classazione de'primi nelle tabelle generali, ed in quelle parziali de' sussidiarj con assegna per Parrocchie di Medici, Speziali e Visitatori, non meno che nella redazione delle liste de' Collettori e de' Soci respettivamente impegnatisi con ciascuno di loro pel pagamento delle tasse settimanali, come agli Art. 51. 86. 87. 102. Ne profitta pure per attivare la corrispondenza, ed effettuare verificazioni, riscontri ec.

44. Commette al Copista Scritturale di rediger liste, statistiche, tabelle, estrar copie, e se ne fa coadiuvare in operazioni inerenti alla Segreteria (V. Art. 86. 87.)

45. Al termine d' anno partecipa alla Società in adunanza generale per mezzo di appositi prospetti lo stato effettivo della medesima, indicando il numero degli ammessi, de' sovvenuti, de'morti, de'decaduti, de'radiati, ed esponendo ogni dato statistico interessante.

46. Del Copista Scritturale spetta al Segretario proporre al Comitato la nomina o la destituzione.

47. Il Segretario è consegnatario dell' archivio, del sigillo, e di tutte le carte e documenti spettanti alla Società.

48. La scelta del Segretario deve aver luogo in Adunanza generale come quella del Presidente nella classe dei Soci onorarj.

49. Le sue attribuzioni durano per tre anni, ma può esser confermato.

TITOLO XVI.

Tesoriere

50. Per la nomina del Tesoriere, per la durata delle sue ingerenze, e per la conferma in uffizio, valgono le stesse regole sovr'esposte e relative al Presidente e al Segretario.

51. Il Tesoriere percipe l'importare delle tasse pagate dai Soci ordinarj, prevalendosi per effetuare tali riscossioni dell'opera di un Esattore salariato, il quale le raccoglie da Soci ordinarj eletti in Adunanza generale come gli altri funzionarj, all' ufficio di Collettori. Ogni Collettore riscuoterà le tasse da un numero di Soci non maggiore di cinquanta. Ogni Socio sarà in facoltà di prescegliere il Collettore presso il quale si terrà obbligato a pagare le tasse, o di sborsarne l'importare direttamente nelle mani dell'Esattore. I Collettori si rinnuovano ogni anno, ma possono esser confermati.

52. La riscossione delle tasse de'sussidiarj avrà luogo presso i detti Collettori, o presso l'Esattore allo spirare d'ogni mese, e sarà giustificata da ricevute che essi rilasceranno, staccandole respettivamente da apposite cartelle o matrici.

53. Saranno rilasciate ricevute distinte a quei Soci onorarj che volessero pagare prestazioni periodiche, o elargire donativi in denaro.

54. Il Tesoriere propone al Comitato la scelta o la destituzione dell'Esattore salariato, ma si rende per intiero responsabile in faccia alla Società delle esazioni da lui effettuate.

55. Di tutti questi incassi e di quant' altri vi si aggiungano, il Tesoriere, detratte le spese vive, farà quell' impiego sicuro e fruttifero, che sarà giudicato il migliore dal Comitato Dirigente.

56. I rami d'uscita ordinaria della Società, ai quali il Tesoriere ha l' obbligo di supplire sono i seguenti = spese d'amministrazione e di mantenimento, cioè stipendj del Copista Scritturale e del Custode Esattore, pigione del luogo di residenza della Società, materiali per la segreteria, corrispondenza, stampa di rendiconti e di rapporti annui, di tabelle pe'Medici, e di matrici e ricevute per le esazioni, laceri, consumi e restauri di mobilia ec. = sovvenzioni ai malati o impediti al lavoro e al guadagno, a forma degli Art. 12 e seg. = spese inerenti al culto nella Compagnia dei SS. Crespino e Crespiniano, fino alla concorrenza di annue Lire cento.

57. Di tutte queste spese il Tesoriere terrà un Registro o Libro Maestro (in cui parimente noterà l'entrate) e lo correderà di tutti i documenti giustificativi, esibendolo al Comitato ogni qual volta ne avanzi richiesta.

58. A fin d'anno ne estrarrà un rendiconto completo da presentarsi al Comitato perchè lo esamini minutamente, e quindi ne riferisca alla Società in adunanza generale, e da pubblicarsi dopo ottenutane l'approvazione colla maggiorità assoluta de'voti de' convocati presenti.

59. Il Tesoriere non è autorizzato a pagare alcuna somma per supplire a spese straordinarie, se non dietro partecipazione of-

ficiale fattagli dal Segretario, di deliberazioni correlative adottate dalla Società in Adunanza generale, o dal Comitato che la rappresenta.

60. Unitamente al bilancio di entrata e uscita il Tesoriere porrà sott' occhio al Comitato una previsione approssimativa per l' anno avvenire, fondata sui calcoli di probabilità riconosciuti attendibili dalla Società.

61. Trovandosi la Società costretta a sciogliersi per deficenza d'entrate o per altre cause, in ordine all'Art. 104, e seg., il Tesoriere sarà tenuto a formare e presentare al Comitato, e per di lui mezzo alla Società, un bilancio finale d' onde resulti il resto netto di cassa.

TITOLO XVII.

Consiglieri

62. I Consiglieri facenti parte del Comitato saranno eleggibili non tanto fra i Soci onorarj, quanto fra gli ordinarj.

63. Saranno eletti in adunanza generale per mezzo di schede uno per volta a maggiorità di voti de'presenti.

64. In caso di dimissione o di morte di uno o più componenti il Comitato, il Presidente convoca la Società perchè vi sia subito supplito con nuova elezione.

65. Al termine d'ogni anno i due più anziani per ordine d'elezione usciranno di carica, ma potranno esser rieletti.

TITOLO XVIII.

Comitato Dirigente

66. Il Comitato è convocato dal Presidente, ed in sua assenza dal Vice-presidente, e in mancanza di questo dal più anziano fra i suoi membri, ogni qual volta importi per interesse della Società, o ne venga avanzata richiesta da tre almeno de' componenti il Comitato stesso, o dal Segretario, o dal Tesoriere.

67. Delibera sull'ammissione di nuovi Soci ordinarj ed onorarj proposti da un Socio (V. Art. 4) o da uno o più de'suoi membri, sulla scelta o destituzione del Custode Esattore, e del Copista scritturale che gli sarà proposta dal Segretario e dal Tesoriere a forma degli Art. 46. 54.

68. Prende in esame i bilanci annui, e le previsioni, ne chiama a sindacato lo stesso Tesoriere, e ne rende conto in adunanza generale per mezzo d' un Relatore scelto nel suo seno dal Presidente.

69. Decreta le spese straordinarie giudicate indispensabili.

70. Decide inappellabilmente nei casi dubbj di decadenza, di radiazione, e di restituzione, ed interpreta lo spirito del Regolamento in tutte le contingenze non previste, o che appariscano d'incerta soluzione nel contesto del medesimo.

71. Se insorgano questioni e vertenze di straordinaria gravità fra i Medici, i Visitatori, gli ammalati o gl'impotenti al lavoro e loro famiglie, il Comitato, a richiesta di una delle parti interessate, formulerà la sua decisione sul rapporto di una Commissione mista, formata all'uopo dal Presidente, e composta di due Soci visitatori, di due Medici, e di due Soci ordinarj, esclusi sempre i direttamente interessati nell'affare di cui si tratti.

72. Il Comitato accoglie ed esaurisce pure ogni rapporto e reclamo che dai Soci ordinarj venga diretto al Presidente contro i Medici, e contro i Visitatori e altri funzionarj, e prende cognizione del pari delle lagnanze che fossero avanzate per la stessa via dai componenti la Società su qualunque siasi infrazione del Regolamento.

73. Le sue deliberazioni avranno validità quando v'intervengano sei de'suoi membri compreso il Presidente o il Vice Presidente, e il Segretario, o chi lo supplisca a forma dell'Art. 42.

74. Il Comitato prende le sue deliberazioni per mezzo di votazione a squittinio segreto alla maggiorità de'presenti. Nella parità de'voti il Presidente o chi per esso, fa preponderare il partito.

TITOLO XIX.

Adunanze Generali

75. Le adunanze generali sono convocate dal Presidente per mezzo d'inviti in tutte le circostanze nelle quali esso le giudichi utili e bisognevoli.

76. Nell'emettere gl'inviti supplirà il Presidente, per assenza o impedimento, il Vice Presidente; in mancanza di questo, il Consigliere il più anziano per ordine d'elezione.

77. Le deliberazioni della Società saranno adottate per mezzo di votazione a squittinio segreto a maggiorità de'presenti.

78. Perchè tali deliberazioni siano valide, sarà richiesta la presenza almeno di trenta Soci ordinarj, e di sei del Comitato, in conformità dell'Art. 73.

79. Mancando la detta quantità di votanti, nelle adunanze convocate successivamente sarà proceduto a deliberare, qualunque sia il numero de'presenti, su quanto fosse rimasto senza deliberazione per deficienza di numero legale.

80. Quando poi si voglia adottare una qualche modificazione sostanziale del presente Statuto, il Comitato dopo di averla approvata, se ne farà proponente alla Società, ne sarà espresso il tenore nei biglietti d'invito da circolarsi otto giorni avanti l'adunanza, alla quale perchè vi si deliberi con validità, bisognerà che concorrano almeno quaranta Soci ordinarj, e sei del Comitato.

81. Quando si tratti di decidere circa lo scioglimento dell'Associazione contemplato negli Articoli 104 e seg., tenuto fermo lo stesso suddetto numero legale de'presenti, sarà necessaria l'unanimità di tre quarti.

82. I Soci malati potranno farsi rappresentare da altro Socio ordinario nelle adunanze generali, semprechè lo muniscano di mandato in scritto, vidimato dal Medico o dal Visitatore. Niuno de' Soci potrà bensì rappresentare più di due de' suoi Colleghi.

83. Ogni anno al più presto possibile dopo la chiusura del bilancio sarà tenuta a cura del Presidente un'adunanza generale nella quale il Relatore del Comitato renderà conto della gestione del Tesoriere e dello stato di finanza in conformità degli Art. 58. 60.

84. Nella stessa adunanza generale saranno fatte le elezioni degli ufficiali di cui si compone il Comitato Dirigente, com'è prescritto agli Art. 34. 40. 48. 63, e vi saranno pure eletti i Soci Collettori (v. Art. 51.)

TITOLO XX.

Custode Esattore

85. Il Custode Esattore è destinato a portar lettere, inviti, avvisi, partecipazioni, ad intraprendere al bisogno verificazioni e riscontri, a tener pulito e in buon' ordine il locale di residenza della Società, ove egli avrà sicuro recapito ogni giorno in ore determinate. Per tuttociò dipenderà direttamente dagli ordini del Segretario in conformità dell' Art. 43. Per le esazioni avrà rapporti più intimi da coltivare col Tesoriere, il quale gli darà le debite istruzioni, e gli consegnerà le cartelle, le matrici e' le ricevute di cui egli dovrà rendere minuto discarico al medesimo (v. Art. 51 e seg.)

TITOLO XXI.

Copista Scritturale

86. Il Copista Scritturale serve d'aiuto al Segretario, compilando e rettificando di mano in mano secondo le occorrenze le

note generali de' Soci ordinarj, degli onorarj, de' Medici e Farmacisti de' Collettori, con aggiungervi i nomi de' nuovi ammessi, come col toglierne quelli de' morti, dei decaduti, de' radiati, e segnarvi i cangiamenti di domicilio avvenuti entro il circondario stabilito.

87. È attribuzione del Copista Scritturale il redigere e modificare nella stessa guisa le tavole parziali de' Soci ordinarj, de' Medici e Chirurghi coll' indicazione delle respettive abitazioni, da tenersi affisse in ognuna delle Spezierie addette alla Società.

88. Il Copista Scritturale e il Custode Esattore saranno congruamente salariati in proporzione delle loro attribuzioni.

TITOLO XXII.

Soci Visitatori

89. I Visitatori prescelti dal Comitato fra i Soci onorarj, hanno l'incarico di recarsi personalmente alle case de' Soci ordinarj ammalati dimoranti nelle Parrocchie respettivamente assegnate a ciascuno di loro, ogni qual volta vi siano richiamati a forma dell'Art. 103. per mezzo di cartelle firmate dal Medico o Chirurgo assegnato a quella stessa suddivisione del circondario.

90. Quando il malato sia stato trasferito allo Spedale, il Visitatore se ne accerterà, e tanto in questo caso come nel suddetto di verificazione a domicilio, apporrà, sempreché lo creda giusto, la sua firma alla cartella stessa, respingendola alla famiglia dell' ammalato, a termini dell' Art. 103, rendendosi responsabile presso la Società della retta applicazione del sussidio fino alla guarigione o alla morte del sussidiato. Perciò egli ripeterà le sue visite ogni qual volta lo creda opportuno, o vi sia invitato dall'infermo e suoi, e dal Medico con una nuova cartella per prosecuzione di malattia, o per durata di fisico impedimento a procacciarsi guadagno.

TITOLO XIII.

Medici e Chirurghi

91. I Medici e Chirurghi ascritti alla Società come membri onorarj, assumono l' incarico di verificare sui Soci ordinarj nelle respettive Parrocchie assegnate a ciascuno, i casi d'infermità e di assoluta impotenza fisica al lavoro o alla direzione dei negozj.

92. Essi non hanno l'obbligo di curare gratuitamente i detti malati, nè questi sono tenuti a valersi della loro assistenza, ma solo i detti Medici debbono esser riconosciuti come funzionarj verificatori della Società.

93. In tale qualità, appena ricevuta la cartella o modula stampata in cui lo Speziale abbia tracciato il nome del Socio da visitarsi ed il numero della di lui abitazione o del letto occupato dal medesimo nello Spedale in ordine all'Art. 103, il Medico o Chirurgo si recherà in persona (previe le debite formalità per procedere regolarmente rispetto agli Spedali) a riscontrarne lo stato fisico, e ne farà rapporto firmato nella stessa cartella, proponendo la sovvenzione per un lasso di tempo che non oltrepassi otto giorni.

94. La detta cartella sarà quindi portata al Socio visitatore, e munita ancora della soscrizione di lui, dopo eseguita la visita personale, e del bollo della Società, sarà resa ai parenti del sussidiando, o a persona di fiducia precisata dal sussidiando medesimo.

95. Tal documento verrà rilasciato nelle mani del Tesoriere a sua giustificazione, dopo ch'egli abbia sborsata la somma dovuta dalla Società a titolo di sussidio.

96. Spirato il termine di otto giorni, se la malattia non è vinta, saranno richiamati il Medico o il Chirurgo e il Visitatore ad una nuova verificazione, in seguito della quale rilasceranno un altro buono eguale al primo: e così successivamente, a meno che non si tratti di morbosità o di disgrazie i di cui effetti siano stati dichiarati e riconosciuti incurabili o di lunga durata: nei quali casi basterà che le visite siano fatte ordinariamente di mese in mese, e specialmente in prossimità dei termini in cui l' importare della sovvenzione diminuisce da prima per un terzo, indi è ridotta alla metà a forma dell'Art. 16.

97. I buoni di pagamento pe'sussidiandi decisamente insanabili potranno estendersi fino ad una mesata anticipata, e verranno successivamente rinnuovati.

98. Ogni Socio visitatore che abbia raccolto dati bastanti a credere e ritenere che un sussidiato si finga malato nell'intervallo fra l'una e l'altra visita, o si procacci frattanto un qualche guadagno, inviterà il Medico o il Chirurgo della Parrocchia a fare appositamente una visita straordinaria, e laddove ne ottenga un parere favorevole, ordinerà la sospensione del sussidio.

99. Al Medico o Chirurgo medesimo, quando sia dissenziente, ed all' interessato che si senta in grado d' impugnare la giustizia di tal sentenza, non meno che allo stesso Visitatore compete il diritto di ricorrere in appello al Comitato; e in tali emergenze il Presidente nomina una Commissione che riferisca, com'è detto all'Art. 71.

100. I Medici o Chirurghi prestano i loro servigi alla Società anche visitando quegl' individui che chiedono esservi ammessi come Soci ordinarj (v. Art. 4.)

TITOLO XXIV.

Farmacisti

101. I Farmacisti appartenenti alla classe de' Soci onorarj si rendono giovevoli alla Società coll' offrire nelle loro officine altrettanti luoghi di sicuro e pronto recapito ne' vari quartieri della Città, col somministrare medicinali ben preparati e di buona qualità, rilasciandoli ai Soci ordinarj al minor prezzo possibile.

102. In ognuna delle Farmacie addette alla Società sarà affissa una tabella compilata dal Computista o Scritturale stipendiato in cui saranno iscritti i nomi di tutti i Soci ordinarj dimoranti nelle Parrocchie circonvicine formanti la Sezione, coll' indicazione delle loro abitazioni respettive, e vi saranno pur notati i nomi dei Medici e Chirurghi impegnatisi ad eseguire le visite bisognevoli e richieste entro i confini delle Parrocchie stesse.

103. Ogni Farmacista sarà munito di un registro apposito, in cui dovrà appuntare la data delle domande avanzate per ottener sovvenzioni, i nomi de' postulanti, e la loro abitazione. A ciascuno dei richiedenti sussidio o a chi li rappresenti, sarà consegnata volta per volta dagli stessi Farmacisti la cartella contenente le sovraccennate indicazioni, che sarà staccata dalla matrice. Quella cartella servirà d'avviso e d'invito al Medico che dopo eseguita la visita, vi scriverà il suo parere ne' modi prescritti, e vi apporrà la sua firma. Sarà quindi portata al Socio visitatore, e finalmente al Tesoriere per riscuoterne l' importare.

TITOLO XXV.

Scioglimento della Società

104. Trovandosi la Società nella necessità di sciogliersi per mancanza di mezzi o per qualunque siasi altra cagione, riconosciuta una tale necessità da tre quarti almeno de' voti de' convocati in adunanza generale, come all'Art. 81, decretato dalla Società il proprio scioglimento, il Tesoriere presenterà il rendiconto finale precisato all' Art. 61. Del resto netto di cassa sarà stabilito ed effettuato un equo reparto fra i Soci ordinarj in proporzione dei versamenti fatti da ciascuno, senza aver riguardo ai sussidj ricevuti.

105. L' importare de' sussidj in corso al momento in cui la Società si sciolga, sarà prelevato a vantaggio di ciaschedun sov-

venuto fino all'esaurimento probabile de'diritti respettivi, a giudizio d'una Commissione composta di due Medici, di due Soci visitatori, e di due Soci ordinarj.

106. Le spese di amministrazione e di culto, anche nel caso di scioglimento, saranno prelevate in pari modo sui capitali della Società, considerandole fino al giorno della sua estinzione.

TITOLO XXVI.

Ampliazioni e riforme del Regolamento

107. La Società si riserba a stabilire con appositi articoli regolamentarj l'aumento dell'importare delle sovvenzioni quando sia conciliabile collo stato delle sue finanze, e l'ammontare e il modo di distribuzione delle pensioni da assegnarsi possibilmente ai vecchi validi, alle vedove ed agli orfani de' Soci ordinarj.

108. Ognuno che voglia suggerire modificazioni allo Statuto, le comunicherà in scritto al Presidente, il quale le sottoporrà al Comitato, che dopo di averle esaminate e giudicate utili, ne farà la proposta alla Società in adunanza generale in conformità dell'Art. 80.

TITOLO XXVII.

Disposizioni Transitorie

109. Quando la Società abbia l'adesione di un numero non minore di trecento membri ordinarj fra Capi Maestri e lavoranti riconosciuti idonei, cioè di buoni costumi e di buona salute, potrà dirsi costituita.

110. Il presente Statuto sarà approvato per mezzo di squittinio segreto in adunanza generale colla maggiorità di tre quarti almeno de' voti de' convocati presenti. Nella stessa adunanza saranno nominati, in conformità di quanto è prescritto nello Statuto stesso all' Art. 84, i funzionarj; e sarà formato il Comitato, il quale avrà cura di scegliere i Visitatori, i Medici i Farmacisti e di suddividere la Città e il suburbio in sezioni composte di Parrocchie, assegnando a ciascun di loro, entro limiti determinati, il circondario in cui dovranno respettivamente esercitare le loro attribuzioni.

111. Col principio della settimana più prossima alla detta adunanza incomincerauno le esazioni per l'Associazione dei sussidiarj.

112. Sull' incasso dei primi sei mesi della detta Associazione sarà prelevato l'importare di tutte le spese di montatura, e di quelle previste pel mantenimento del primo anno della Società,

non che per la sua amministrazione, e fino allo spirare del detto semestre non sarà dato alcun sussidio.

113. Gli ascritti alla Compagnia de'SS. Crespino e Crespiniano a tutto il dì 10 Febbraio 1847, ancorchè non aventi tutti i requisiti per essere ammessi alla nuova Società, vi apparterranno eccezionalmente, e ne godranno i vantaggi, purchè si assoggettino a subirne gli oneri mediante il pagamento delle tasse settimanali.

114. Le spese di culto per la detta Compagnia saranno a carico della Società di mutuo soccorso. In vece di celebrare un uffizio per ogni fratello defunto, ne saranno fatti con decoro e convenienza due nel corso d'ogni anno in suffragio delle anime di tutti i Consoci passati a miglior vita.

Bilancio di previsione per un decennio da servire di norma alla Società di Mutuo Soccorso fra i Calzolai per N.° 400 Soci.

ENTRATA		USCITA	
Tasse di 400 Soci calcolate in media a 3 crazie la Settimana . . .	*Paoli* 78000 —	N.° 80 malati le cui malattie non durano al di là di 180 giorni, ed aventi in media una durata di 18 giorni, in tutto giorni 14400 a due Paoli il giorno. .	*Paoli* 28800 —
Largizioni di Soci onorarj	« 2400 —	N.° 30 malati cronici aventi il sussidio d'una Lira per 180 giorni . . .	« 8100 —
		N.° 20 malati cronici aventi il sussidio d'un Paolo per 180 giorni . . .	« 3600 —
		N.° 15 malati cronici aventi il sussidio d'un Paolo per 4 anni, ossiano giorni 1460 per uno .	« 21900 —
		N.° 120 morti alle cui famiglie si dà un sussidio di 10 giornate d'una Lira dopo la morte del Socio.	« 1800 —
		Spese di culto. .	« 1000 —
		Spese d' amministrazione. . . .	« 15200 —
Entrata .	*Paoli* 80400 —	Uscita .	*Paoli* 80400 —

Previsione pel primo anno da servire di norma alla Società di Mutuo Soccorso fra i Calzolai per N.° 400 Soci.

ENTRATA		USCITA	
Tasse di 400 Soci, calcolate in media a 3 crazie la settimana . . . *Paoli*	7800 —	N.° 4 malati le cui malattie non durano al di là di 180 giorni, ed aventi in media una durata di 18 giorni, in tutto giorni 720 a due Paoli il giorno . *Paoli*	1440 —
Largizioni di Soci onorarj . . . . «	240 —	N.° 1 1|2 malati cronici aventi il sussidio d'una Lira per 180 giorni . . «	405 —
Paoli	8040 —	N.° 6 morti alle cui famiglie si dà un sussidio di Lire 10. «	90 —
		Spese di culto . . «	100 —
		Spese d' amministrazione . . . . «	1520 —
		Paoli	3555 —

NB. *L' uscita è calcolata pel secondo semestre, poichè l' incasso del primo semestre è riserbato esclusivamente a supplire alle spese di montatura e installazione della Società.*

AVVERTENZA

Il presente Regolamento venne approvato dal Corpo deliberante della Società nell' Adunanza generale del dì 17 Dicembre 1848, sulla proposizione di un Comitato promotore composto dei Signori

CARLO TORRIGIANI
MARIO MORI UBALDINI ALBERTI
DOTT. GIO. BATTISTA NALDI
LUIGI BALDACCI
FRANCESCO BUCCHIANERI
CRESPINO GUASCONI
GIUSEPPE CIATTI
FERDINANDO COCCHI
FERDINANDO CERI